



DECRETO DEL Rettore
Anno Accademico 2018/2019
N. 48 del 22/02/2019

Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di assistenza alla didattica dell'Università Campus Bio-Medico di Roma ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010.

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Vista** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 23;
- Visto** il Decreto Rettorale n. 310 bis del 18 luglio 2012, di emanazione del Regolamento per il conferimento di Incarichi di Insegnamento;
- Visto** l'Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle Università non Statali, stipulato in data 10 dicembre 2015;
- Viste** le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Comitato Esecutivo, rispettivamente in data 20 febbraio 2019 e in data 21 febbraio 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di assistenza alla didattica dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Rilevata** pertanto, l'opportunità di emanare il nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di assistenza alla didattica dell'Università Campus Bio Medico di Roma, in considerazione delle modifiche approvate;

DECRETA

Art. 1

È emanato il nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di assistenza alla didattica dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, il cui testo è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento di cui al Decreto Rettorale n. 310 bis del 18 luglio 2012 ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Roma, 22 febbraio 2019

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)



Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 1 – Oggetto, finalità e requisiti

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate al conferimento di incarichi di didattica e di didattica integrativa, attribuiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, nonché le procedure finalizzate al conferimento di incarichi di assistenza alla didattica nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale attivati dall'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Art. 2 – Programmazione delle attività formative

1. I Consigli delle Facoltà Dipartimentali, in sede di programmazione dell'offerta formativa, stabiliscono per ciascun Corso di Laurea e Laurea Magistrale le attività formative e le relative coperture, attribuendo, entro il 30 aprile di ogni anno, i compiti didattici prioritariamente ai docenti e Ricercatori universitari di ruolo, nonché ai Ricercatori a tempo determinato in servizio nell'anno accademico di riferimento, richiedendo il nulla osta alla Facoltà Dipartimentale di appartenenza se questa non coincide con quella proponente l'affidamento del compito didattico.
2. Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia, contestualmente all'affidamento dei compiti didattici di cui al precedente comma, attribuisce a coloro i quali svolgono attività lavorativa presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, previo nulla osta dello stesso, gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
3. I Consigli delle Facoltà Dipartimentali, a seguito delle procedure di cui ai commi precedenti, evidenziano l'eventuale necessità di ricorrere all'acquisizione di specifiche professionalità esterne, cui attribuire gli incarichi di cui al presente Regolamento.
4. Le attività formative offerte e le relative coperture, proposte dai Consigli delle Facoltà Dipartimentali al Senato Accademico, sono successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Soggetti destinatari

1. Gli incarichi di cui al titolo I del presente Regolamento sono attribuiti a soggetti di alta qualificazione scientifica o professionale ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, per attribuzione diretta secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico, ovvero previa attivazione di una procedura selettiva.
2. Gli incarichi di cui al titolo II del presente Regolamento sono attribuiti a soggetti in possesso di elevata competenza, secondo quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle Università non Statali.



TITOLO I – INCARICHI DI INSEGNAMENTO E DIDATTICA INTEGRATIVA

Art. 4 – Attribuzione diretta di incarichi di insegnamento e didattica integrativa

1. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti, ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento, inclusa la didattica integrativa, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere attribuiti anche sulla base di convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca. In tal caso, l'individuazione dell'esperto cui affidare l'incarico avviene secondo modalità concordate tra l'Università e l'Istituzione contraente che garantiscano un'adeguata valutazione della preparazione scientifica e professionale del candidato.
3. Gli incarichi eventualmente attribuiti a titolo gratuito - ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici - non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei Professori e Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Rettore a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, previa proposta motivata del Consiglio della Facoltà Dipartimentale richiedente, approvata dal Senato Accademico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Attribuzione diretta di incarichi a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, i Consigli delle Facoltà Dipartimentali possono proporre anche l'attribuzione di insegnamenti a contratto ai sensi dell'art. 23, comma 3, della Legge 240/2010, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Tali incarichi sono conferiti dal Rettore, previa proposta motivata del Consiglio della Facoltà Dipartimentale proponente, approvata dal Senato Accademico e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Procedure selettive

1. Gli incarichi di insegnamento non attribuiti, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, sono affidati, previa selezione pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010, in modo da assicurare la valutazione comparativa dei candidati nonché la pubblicità degli atti.
2. Il bando di selezione, pubblicizzato per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo, è emanato con Decreto del Rettore, su proposta motivata del Consiglio della Facoltà Dipartimentale richiedente, approvata successivamente dal Senato Accademico.
3. Il bando deve indicare la denominazione dell'insegnamento, il Settore Scientifico-Disciplinare, i Crediti Formativi Universitari (CFU), il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale e la Facoltà Dipartimentale che propone l'attribuzione dell'insegnamento; deve altresì indicare il numero di ore

di didattica dell'incarico, l'anno accademico di riferimento, i requisiti per la partecipazione alla selezione (con specifico riferimento ai titoli scientifici e professionali), le modalità di svolgimento dell'incarico, i doveri del titolare dell'incarico, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché i criteri e le modalità in base alle quali viene effettuata la valutazione comparativa delle candidature.

4. I bandi dovranno inoltre indicare se l'incarico è a titolo oneroso o gratuito.
5. Le domande, debitamente documentate, dovranno essere indirizzate al Rettore e presentate all'Ufficio Concorsi secondo le modalità e i termini indicati dal bando. Alle domande dovranno essere allegati il *curriculum vitae et studiorum*, comprensivo dei titoli utili ai fini della selezione e l'elenco di tutte le pubblicazioni.
6. I Consigli delle Facoltà Dipartimentali, nel rispetto dei criteri prefissati dal bando di selezione, si avvalgono delle rispettive Giunte delle Facoltà Dipartimentali, che procedono alla valutazione comparativa secondo le norme previste dal presente Regolamento.
7. La Giunta di Facoltà Dipartimentale, per la valutazione di cui al precedente comma, può prevedere l'integrazione, nella sua composizione, di Professori e Ricercatori appartenenti ai ruoli dell'Ateneo.
8. La Giunta di Facoltà Dipartimentale, entro i 30 giorni successivi al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande, provvederà ad effettuare una valutazione comparativa dei candidati e a redigere un elenco degli idonei e dei non idonei. Il verbale recante la valutazione dovrà contenere motivato giudizio sulla qualificazione scientifica e professionale dei candidati.
9. La valutazione comparativa si ispira ai criteri di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle esigenze di carattere didattico:
 - a) la personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali;
 - b) la produzione didattico-scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell'inerenza al Settore Scientifico – Disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato;
 - c) l'attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.

Altri criteri di valutazione, se previsti dal bando, sono costituiti da:

- a) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- b) una corretta conoscenza di una o più lingue straniere;
- c) un'eventuale esperienza internazionale nel Settore Scientifico – Disciplinare indicato nel bando;
- d) esperienza lavorativa di rilievo maturata all'estero.

10. Costituiscono titoli da valutare ai fini della selezione:

- a) titoli di studio: Laurea ordinamento ante D.M. 270/2004, Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Diploma di Specializzazione Medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 costituisce, a parità di valutazione, titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'incarico;
- b) pubblicazioni, in relazione alla loro pertinenza ai contenuti dell'insegnamento;
- c) esperienze e/o abilitazioni professionali, in relazione alla pertinenza ai contenuti specifici dell'insegnamento;

- d) attività didattica maturata in ambito accademico.
11. Gli atti del procedimento sono inviati dalla Giunta al Consiglio della Facoltà Dipartimentale per l'approvazione. La delibera di approvazione degli atti, unitamente alla proposta di assegnazione dell'incarico, è successivamente trasmessa al Senato Accademico per approvazione.
12. Il Decreto del Rettore, predisposto dall'Ufficio Concorsi, relativo all'esito della procedura selettiva è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 7 – Oggetto del contratto

1. Gli incarichi di cui al presente titolo sono attribuiti mediante stipula di contratti individuali della durata di un anno, rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni, a titolo oneroso o gratuito, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo, in applicazione dell'Accordo collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori delle Università non Statali.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. I contratti per il conferimento di incarichi di insegnamento sono sottoscritti dal Rettore e dall'interessato e devono contenere:
 - a) la denominazione, il Settore Scientifico-Disciplinare e i CFU dell'insegnamento; il numero di ore di didattica previste dall'incarico;
 - b) la Facoltà Dipartimentale e il Corso di Laurea o di Laurea Magistrale dell'insegnamento;
 - c) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento e la data di inizio e di fine dell'incarico;
 - d) la gratuità ovvero l'onerosità della prestazione e, in quest'ultimo caso, il compenso lordo previsto;
 - e) gli obblighi cui è tenuto il destinatario dell'incarico, fermo restando il carattere non subordinato della prestazione;
 - f) la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. per mancata osservanza dei principi enunciati nella Carta delle Finalità e nel Codice Etico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

TITOLO II- INCARICHI DI ASSISTENZA ALLA DIDATTICA

Art. 8 – Attribuzione degli incarichi di assistenza alla didattica

1. I Consigli delle Facoltà Dipartimentali possono affidare incarichi di assistenza alla didattica. Rientrano in tale tipologia le attività strumentali e sussidiarie rispetto ai compiti del personale docente e ricercatore, previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Tali attribuzioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
2. Gli incarichi di cui al presente titolo sono conferiti dal Rettore a soggetti di elevata competenza, in relazione alla tipologia di incarico, previa proposta motivata del Consiglio della Facoltà Dipartimentale richiedente, approvata dal Senato Accademico e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Oggetto del contratto

1. I contratti relativi agli incarichi di assistenza alla didattica sono stipulati secondo le disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori delle Università non statali, per la durata di un anno accademico, rinnovabili fino ad un massimo di cinque anni.
2. La stipula di contratti per le attività di cui al presente titolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. I contratti per il conferimento di incarichi di assistenza alla didattica sono sottoscritti dal Rettore e dall'interessato e devono contenere:
 - a) la denominazione e tipologia dell'attività. Se riferita a un insegnamento, la denominazione dello stesso, il Settore Scientifico-Disciplinare, il numero di ore di didattica attribuite;
 - b) la Facoltà Dipartimentale e il Corso di Laurea di afferenza;
 - c) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento e, in particolare, la data di inizio e fine di svolgimento dell'attività;
 - d) l'indicazione della gratuità ovvero dell'onerosità della prestazione e, in quest'ultimo caso, il compenso lordo previsto;
 - e) gli obblighi cui è tenuto il destinatario dell'incarico, fermo restando il carattere non subordinato della prestazione;
 - f) la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. per mancata osservanza dei principi enunciati nella Carta delle Finalità e nel Codice Etico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10 – Diritti e doveri dei soggetti incaricati

A) Titolari di contratti per attività di insegnamento e di didattica integrativa

1. I destinatari degli incarichi di insegnamento, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione didattica del corso loro attribuito, sono tenuti allo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, ivi compresa la partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti, per l'intero anno accademico di riferimento e alle commissioni dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, nonché all'assegnazione delle tesi di laurea. Sono tenuti, altresì, allo svolgimento di compiti di orientamento, assistenza, tutorato agli studenti, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti dalla Facoltà Dipartimentale, oltre all'eventuale accertamento dell'apprendimento "in itinere".
2. Gli incaricati di insegnamento possono partecipare alle sedute dei Consigli delle Facoltà Dipartimentali, con voto consultivo, per questioni inerenti la didattica. Non possono partecipare alle sedute dei Consigli delle Facoltà Dipartimentali in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.
3. Nei casi di gravi inadempienze, l'incarico di insegnamento può essere revocato, previa delibera motivata del Senato Accademico, su richiesta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale.
4. Il titolare dell'incarico di insegnamento, si impegna a osservare, in spirito di leale ed efficace collaborazione, i principi cui si ispira l'attività dell'Università, contenuti nella Carta delle Finalità e nel Codice Etico dell'Università.

B) Titolari di contratti per attività di assistenza alla didattica

1. I destinatari degli incarichi di assistenza alla didattica sono tenuti allo svolgimento delle attività previste dal contratto.
2. I destinatari degli incarichi di assistenza alla didattica possono partecipare alle commissioni d'esame dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale svolgono l'incarico.
3. I destinatari degli incarichi di assistenza alla didattica sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto degli orari, delle forme e dei programmi concordati con il Professore titolare del corso.
4. Nei casi di gravi inadempienze, l'incarico di assistenza alla didattica può essere revocato, previa delibera motivata del Senato Accademico, su richiesta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale.
5. Il titolare dell'incarico di assistenza alla didattica, si impegna a osservare, in spirito di leale ed efficace collaborazione, i principi cui si ispira l'attività dell'Università, contenuti nella Carta delle Finalità e nel Codice Etico dell'Università.

Art. 11 – Regime di incompatibilità e autorizzazioni

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione o un docente di ruolo afferente alla Facoltà Dipartimentale che propone il conferimento dell'incarico.
2. Gli incarichi non possono essere conferiti al personale in situazione di aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del DPR 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai titolari di borse di Dottorato di Ricerca possono essere affidati esclusivamente incarichi di assistenza alla didattica, previo nulla osta del Collegio dei docenti.
4. Ai titolari di assegni di ricerca l'incarico è attribuito previo parere vincolante del Responsabile Scientifico dell'Assegno di Ricerca e adeguata valutazione.
5. Per i soggetti non residenti nell'Unione Europea l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla condizione dell'effettivo rilascio/possesso di regolare permesso/carta di soggiorno.
6. I titolari di contratto si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto, altre attività che comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta e comunque possano arrecare pregiudizi all'Ateneo.
7. In caso di grave violazione del regime di incompatibilità, gli incarichi sono sottoposti a revoca, con delibera motivata del Senato Accademico, previa richiesta del Consiglio di Facoltà di afferenza.

Art. 12 – Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a) alla scadenza naturale dell'incarico;
 - b) per ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività nel termine stabilito dal contratto, su comunicazione del Preside della Facoltà Dipartimentale. Possono essere giustificati soltanto ritardi o interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
 - c) per violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 11;



- d) per il verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) per motivi di sopravvenuta impossibilità all'adempimento della prestazione; in tal caso è dovuto il corrispettivo pari alla prestazione effettivamente eseguita e attestata dal Preside della Facoltà Dipartimentale interessata;
 - f) per lo svolgimento di attività in contrasto con i principi cui si ispira l'attività dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, contenuti nella "Carta delle Finalità" e nel "Codice Etico" ai sensi dell'art. 1456 C.C..
2. E' fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute inadempienze, tali da pregiudicare l'utilità della prestazione, su richiesta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale di afferenza previa delibera motivata del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Compensi

1. Il Senato Accademico, con il benestare del Direttore Generale dell'Università, in fase di programmazione dell'attività didattica e nei limiti delle risorse assegnate annualmente definisce, nel rispetto della normativa vigente, i compensi minimi e massimi per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e di assistenza alla didattica, spettanti ai titolari di contratto di cui al presente Regolamento, nelle more dell'adozione di uno specifico Regolamento in materia.
2. Per gli affidamenti interni (Professori universitari di prima e seconda fascia, Ricercatori universitari e Ricercatori a tempo determinato) non è prevista la corresponsione di alcun compenso qualora le attività d'insegnamento rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto.
3. La corresponsione del compenso avverrà, di norma, in due soluzioni di pari ammontare, di cui la prima unitamente alle competenze del mese di giugno e la seconda al termine dell'anno accademico di riferimento.

Art. 14 – Trattamento previdenziale e copertura assicurativa

1. In materia previdenziale, il titolare del contratto, di cui al presente Regolamento, ha l'obbligo di iscriversi, se tenuto e ove non abbia già provveduto, alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'eventuale cassa previdenziale autonoma competente.
2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, nonché alla copertura assicurativa INAIL, a favore dei titolari di contratto nell'ambito dell'espletamento della loro attività didattica secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di conferimento di incarichi di didattica, di didattica integrativa e di assistenza alla didattica, contenute in pervigenti atti regolamentari o deliberativi, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento.





2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli incarichi già conferiti o da conferire in esito a bandi di selezione già emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

